



ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

a cura di B. Albertazzi

Continua l'esame ed il commento al D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale", entrato in vigore il giorno 13 febbraio 2008. In particolare verranno esaminate le modifiche apportate alla disciplina delle acque meteoriche, consistenti in particolare nell'eliminazione di uno specifico riferimento, a tale tipologia di acque, che era precedentemente contenuto nella nozione di "acque reflue industriali".

La nuova nozione di "acque reflue industriali" (lett. h), di cui al D.Lgs 152/2006, non contiene più il riferimento alle acque meteoriche, che è stato abrogato dal D.Lgs 4/2008.

La nozione di "acque meteoriche di dilavamento" non era presente nel testo del D.Lgs 152/99 e non lo è nemmeno nel TU, attualmente vigente.

LA DEFINIZIONE DI "ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO"

Le acque meteoriche assumono rilevanza giuridica nel momento in cui danno origine a uno scarico, che il citato decreto legislativo definisce come qualsiasi immissione di acque reflue: "qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore, in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114".

La distinzione tra "acque meteoriche" e "acque meteoriche di dilavamento" si può ricavare dal testo dell'art. 113 (Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia), che recita:

"1. Ai fini della prevenzione di rischi idraulici e ambientali, le Regioni disciplinano:

a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;

b) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione.

2. Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma precedente non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dal presente decreto."

Sembrerebbe quindi che la disciplina che deve essere posta in essere dalle Regioni riguarda soltanto le acque meteoriche che siano:

- provenienti da reti fognarie separate;
- di dilavamento.

Vi è difatti un'ulteriore menzione delle acque meteoriche di dilavamento nella definizione di **fognature separate**: "la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia."

Se l'aggettivazione "di dilavamento" ha un senso, cioè identifica un "plus" rispetto a una semplice acqua meteorica, si dovrebbe ritenere che essa indichi il caso nel quale vi sia il rischio che le acque meteoriche vengano contaminate da sostanze pericolose che possono essersi depositate su superfici impermeabili scoperte.

In effetti, l'art. 113 recita ancora:

"3. Le Regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano

convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolare ipotesi nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici."

Questo equivale all'obbligo, nei casi individuati dalle Regioni, di trasformare le acque di prima pioggia in uno "scarico" (separato) e di fare altrettanto per le acque di lavaggio delle aree esterne. Il decreto legislativo tuttavia pone come limite, alle Regioni, che dal dilavamento possa derivare un "pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici".

Ai sensi del primo comma dell'art. 113 viene affermata, la potestà delle regioni di disciplinare, in materia di acque meteoriche di dilavamento le forme di controllo degli scarichi provenienti da reti fognarie separate e i casi in cui può essere richiesto che le immissioni (riteniamo in qualunque corpo recettore, compresa la rete fognaria non separata), effettuate tramite altre condotte separate (da leggersi come "diverse dalle reti fognarie separate", come definite dall'art. 2), siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione;

Il caso sub 2) si differenzia dal primo perché non ha ad oggetto "scarichi" bensì **immissioni** delle acque meteoriche di dilavamento e quindi una fattispecie diversa di immissione che viene "effettuate tramite altre condotte separate", cioè **condotte diverse dalla rete fognaria**.

Il secondo comma sembra enunciare un principio di carattere generale e cioè che le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma primo, e cioè quelle che non sono "di dilavamento" non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dal D.Lgs 152/2006.

* Bernardino Albertazzi;
"B. Albertazzi consulenze legali ambiente s.n.c."
Giurista Ambientale; Responsabile Area Legale Osservatorio Bonifiche Università Bocconi Milano.
Via Dal Prato, 84 - Castelbolognese (Ra)
Tel.: 0546/656637, 347/2512978
Fax 0546/060569
E-mail: albertazzi.bernardino@fastwebnet.it

LE ACQUE METEORICHE SONO ANCHE “RIFIUTI”

Una sentenza della Corte di Cassazione, per la verità antecedente l'entrata in vigore del D.Lgs 152/2006 (che però non ha modificato, sul punto, la previgente normativa) interpreta tale norma nel senso che le acque meteoriche che non rientrano nella nozione di “scarico” devono essere considerate “rifiuti”.

In tal senso vedi **Cassazione, Sez. terza penale, sentenza n. 1359 del 22 giugno 2005**, (Presidente Zumbo, estensore Petti).

Secondo la Corte, il D.Lgs 152/1999 distingue **1) le acque di prima pioggia, 2) quelle di lavaggio delle aree esterne e 3) quelle di dilavamento**. Queste ultime, come risulta dal terzo comma dell'art. 39, sono le acque che cadono su superfici impermeabili, le quali sono le sole che possono essere dilavate. Il Tribunale di Macerata ha fatto ricadere nell'ambito delle fattispecie punibili sulla base dell'art. 59 comma 1^o del citato decreto legislativo, quella del **dilavamento di un'area destinata allo stoccaggio di auto da demolire**, sulla quale insistevano diverse autovetture e parti di esse accatastate senza alcuna protezione e senza preventivo lavaggio o grassaggio, nonostante presentassero evidenti tracce di ruggine e di commistione con oli minerali e liquidi necessari per il funzionamento dei motori.

In tale situazione i reflui delle acque piovane, commisti con le sostanze di cui sopra, si incanalavano verso la sponda di un fiume adiacente al piazzale di deposito. Secondo il Tribunale, che emetteva sentenza di condanna del titolare della ditta, tale sversamento era effettuato in assenza di autorizzazione e come tale doveva essere censurato.

L'imputato ricorreva per Cassazione, argomentando che la fattispecie punita dall'art. 59 era l'effettuazione di scarichi industriali non autorizzati, mentre il giudice di prime cure aveva inteso punire un presunto inquinamento del fiume; erano inoltre assenti prove circa l'avvenuta contaminazione delle acque meteoriche.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, annullando la sentenza senza rinvio, perché il fatto non sussiste.

La Cassazione osserva difatti che **le acque meteoriche di dilavamento sono diverse dalle acque reflue industriali**; la loro immissione nell'ambiente è soggetta alle prescrizioni previste dalle Regioni. Il legislatore ha chiarito (con il secondo comma dell'art. 39) che “non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dal decreto legislativo n. 152 del 1999 le acque meteoriche non disciplinate dalle Regioni ai sensi dell'art. 39 primo comma ossia le acque meteoriche di dilavamento non provenienti da reti fognarie separate”. Se poi si considera che non vi è, nel caso in esame, un sistema stabile di deflusso delle acque meteoriche, parimenti si deve concludere che il fatto contestato non sussiste.

Ma l'aspetto più interessante della sentenza della Cassazione è nella osservazione che l'escludere le immissioni effettuate senza un sistema stabile di deflusso dal concetto di scarico, non significa che qualsiasi immissione diversa da quella effettuata per mezzo di uno scarico, debba considerarsi lecita: **“le acque meteoriche o quelle di lavaggio, venendo in contatto con materie inquinanti possono dare luogo a veri e propri rifiuti liquidi per i quali trova applicazione il decreto legislativo n. 22 del 1997 che costituisce la legge quadro, sia per quanto concerne i rifiuti solidi che quelli liquidi. Il fatto è punibile a norma degli articoli 50 o 51 comma secondo a seconda che trattasi di privato o titolare di impresa. Occorre, ovviamente, fornire la prova che si sia effettivamente formato un rifiuto liquido (il che, nella fattispecie, non è avvenuto).”**

Tale orientamento è stato successivamente confermato dalle seguenti sentenze della Corte di Cassazione: Cass. Sez. III n. 40191 del 30 ottobre 2007 (CC 11 ottobre 2007) Cass. Sez. III n. 33839 del 4 settembre 2007 (Up 5 lug. 2007) le quali hanno affermato che:

“La disciplina delle acque meteoriche di dilavamento è interamente contenuta nell'art. 113 del D.Lgs 152-2006, il quale riproduce sostanzialmente il contenuto dell'art. 39 del D.Lgs 152-1999, come modificato dal D.Lgs n. 258-2000.

Detto articolo prevede al comma 1 che le Regioni ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, stabiliscano e disciplinino:

1) forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate (cioè adibite a raccogliere esclusivamente acque meteoriche);

2) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte sepa-

rate (diverse dalle reti fognarie separate), siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione.

Questi sono gli unici casi in cui le acque meteoriche sono soggette al D.Lgs 152-2006. Il comma 2 dell'art. 113 prevede infatti che fuori di dette ipotesi “le acque meteoriche non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza del presente decreto” (e quindi, **ove non siano commiste ad altri reflui prodotti dall'attività antropica, non costituiscono uno “scarico” soggetto alla disciplina del D.Lgs 152-2006**).

Tuttavia, deve essere segnalata al riguardo una importante modifica introdotta con la nuova definizione di acqua reflua industriale dall'art. 74 lettera h) del D.Lgs 152-2006. Mentre infatti nel regime del D.Lgs 152-1999 le acque di dilavamento sembravano apparentemente escluse dalla nozione di scarico anche ove si trattasse di acque che avessero raccolto sostanze inquinanti provenienti da insediamenti industriali, la nuova disciplina ridefinisce le acque reflue industriali come “qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, **intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connesse con le attività esercitate nello stabilimento**”. La nuova definizione, come la precedente, esclude dalle acque reflue industriali quelle meteoriche di dilavamento, precisando però che devono intendersi per tali anche quelle contaminate da sostanze o materiali non connessi con quelli impiegati nello stabilimento. Sembrerebbe perciò che quando le acque meteoriche siano, invece, contaminate da sostanze impiegate nello stabilimento, non debbano più essere considerate come “acque meteoriche di dilavamento”, con la conseguenza che dovrebbero essere considerate reflui industriali.

Si deve tuttavia rilevare che tale giurisprudenza, per quanto assai recente, è tuttavia precedente alla modifica della nozione di “acque reflue industriali” introdotta dal D.Lgs 4/2008 che, come sopra rilevato, ha eliminato da tale nozione uno specifico riferimento alle “acque meteoriche di dilavamento”.

In seguito alla modifica operata dal D.Lgs 4/2008 si ritiene si debba oggi nuovamente tenere in considerazione l'insegnamento della Corte di Cassazione di cui alla Sentenza n. 1359 del 22 giugno 2005 (vedi supra).

¹ Che disponeva: “1. Chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, ovvero continua ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire due milioni a lire quindici milioni.”.